

NORMA	CONTENUTO
Articolo 1 Finalità	<p>Il decreto legge mira a rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro</p>
Articolo 2 Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali	<p>Al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; • il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni; • il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Articolo 3 Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale	<p>Sono escluse le norme riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti</p> <p>Vengono eliminati i seguenti limiti all'esercizio delle attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti; • il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; • le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali; • il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; • la fissazione di divieti generali a effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; • l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali.
Articolo 4 Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane	<p>Le regioni e gli enti locali, dovranno adeguare la loro normativa, entro il primo gennaio 2007 ai principi di cui sopra</p> <p>Per impiantare un nuovo panificio ovvero trasferirlo o trasformarlo è necessario inoltrare al comune competente per territorio una dichiarazione di inizio attività corredata dall'autorizzazione della competente Asl in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali</p> <p>Gli esercizi di vicinato e le medie e le grandi strutture di vendita possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.</p> <p>La vendita di cui sopra è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi a oggetto farmaci.</p>
Articolo 5 Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci	<p>Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.</p> <p>Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale</p>
Articolo 6 Deroga al divieto di cumulo di licenze	<p>I comuni possono bandire pubblici concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione</p>

<p>per il servizio di taxi</p>	<p>numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facoltà di cui sopra, i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all'80% e non inferiore al 60% tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo dei conducenti di taxi presso le camere di commercio il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari</p>
<p>Articolo 7 Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati</p>	<p>L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi a oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali e ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego</p> <p>Nel rispetto delle regole comunitarie in tema di concorrenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.</p>
<p>Articolo 8 Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto</p>	<p>Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto a una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008</p>
<p>Articolo 9 Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari</p>	<p>Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il ministero dello Sviluppo economico e il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture a essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi ministeri</p>
<p>Articolo 10 Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari</p>	<p>Viene sostituito l'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Dlgs 1° settembre 1993 n. 385) in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali prevedendo che nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le presenti prescrizioni sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore</p> <p>Sono soppresse le seguenti commissioni:</p>
<p>Articolo 11 Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • le commissioni comunali e provinciali istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991 n. 287; • le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore; • le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985 n. 204 recante disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio
<p>Articolo 12 Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale</p>	<p>I comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al presente articolo e il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati da comuni del bacino servito</p>
<p>Articolo 13 Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza</p>	<p>Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti, non possono svolgere</p>

<p>Articolo 14 Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato</p>	<p>prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società di cui sopra cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato</p> <p>Vengono aggiunti gli articoli 14 bis e 14 ter alla legge 287/1990 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.</p> <p>Il primo dei due articoli citati riguarda la possibilità, nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, di deliberare misure cautelari da parte dell'Autorità, ove, la stessa, constatata un sommario esame la sussistenza di un'infrazione. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.</p> <p>La seconda disposizione concerne gli impegni che le imprese possono assumere per far cessare condotte che violano le norme in materia di concorrenza, prima ancora che venga irrogata una sanzione.</p> <p>L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito.</p> <p>L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni di cui sopra può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato</p>
<p>Articolo 16 Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale</p>	<p>A decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni</p>
<p>Articolo 17 Anas e Ferrovie Spa</p>	<p>Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo.</p> <p>Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di Anas Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 2.913 milioni di euro</p>
<p>Articolo 18 Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo</p>	<p>La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.</p> <p>La dotazione del Fondo per le politiche sociali è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.</p> <p>La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008</p>
<p>Articolo 19 Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</p>	<p>Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007</p>
<p>Articolo 21 Spese di giustizia</p>	<p>Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.</p> <p>Per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, per quelli in materia di accesso ai documenti e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250</p>
<p>Articolo 22 Riduzione delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici non territoriali</p>	<p>Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti e organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie e ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti e organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi e il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui sopra sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>È fatto divieto alle amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti e organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo</p>
<p>Articolo 23</p>	<p>Sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari, associati e dei</p>

<p>Parere del Consiglio Universitario Nazionale</p>	<p>ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo, non è più richiesto il parere da parte del Consiglio universitario Nazionale (Cun)</p>
<p>Articolo 24 Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri</p>	<p>Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al decreto del ministro della Giustizia 8 aprile 2004 n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato</p>
<p>Articolo 25 Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni</p>	<p>Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005 n. 267 in materia di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009</p>
<p>Articoli 26 Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati in loro favore sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007</p>
<p>Articolo 27 Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza</p>	<p>La spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40% di quella sostenuta nell'anno 2004. Lo stesso vale per le spese rivolte a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità</p>
<p>Articolo 28 Diarie per missioni all'estero</p>	<p>Le diarie per le missioni all'estero sono ridotte del 20% a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni pubbliche. Tale riduzione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006</p>
<p>Articolo 29 Contenimento spesa per commissioni comitati e altri organismi</p>	<p>La spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.</p> <p>Le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.</p> <p>Per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture.</p> <p>Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista.</p> <p>Scaduti i termini sopra indicati senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui sopra.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni richiamate non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo</p>
<p>Articolo 30 Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali</p>	<p>Per le amministrazioni regionali e gli enti, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.</p> <p>Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, viene costituito un tavolo tecnico. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui sopra sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro</p>
<p>Articolo 31 Riorganizzazione del servizio di controllo interno</p>	<p>Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico</p>

<p>Articolo 32 Contratti di collaborazione</p>	<p>Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e a obiettivi e progetti specifici e determinati; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione</p>
<p>Articolo 33 Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici</p>	<p>I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare e a ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta</p>
<p>Articolo 34 Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza</p>	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico</p>
<p>Articolo 35 Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale</p>	<p>Numerose le novità introdotte, a cominciare da due nuovi reati tributari: l'omesso versamento di Iva e l'indebita compensazione. Obblighi di tenuta di conti correnti per le somme riscosse dai professionisti nell'esercizio della propria attività. Novità anche nei trasferimenti immobiliari</p>
<p>Articolo 36 Recupero di base imponibile</p>	<p>Viene fornita una sorta di interpretazione autentica della definizione di area fabbricabile. È poi stabilito che le plusvalenze e minusvalenze dei beni strumentali concorrono a formare reddito</p>
<p>Articolo 37 Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario</p>	<p>Equiparati tutti i contribuenti quanto alle modalità di applicazione degli studi di settore in fase accertativa. Eliminata l'esimente da tassazione rappresentata dalla ricezione dell'immobile da atto di donazione</p>
<p>Articolo 38 Misure di contrasto del gioco illegale</p>	<p>Ampliamento dell'offerta, con l'introduzione di nuove tipologie di giochi; apertura agli operatori esteri, specie a quelli comunitari; distribuzione capillare della rete di vendita di giochi pubblici, orientata alla concentrazione della raccolta di gioco in negozi specializzati, distinguibili dal consumatore e controllabili dall'amministrazione; attribuita all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la competenza esclusiva per l'individuazione del numero massimo di apparecchi installabili, e delle prescrizioni di installazione</p>
<p>Articolo 39 Modifica della disciplina di esenzione dall'Ici</p>	<p>Precisato che l'esenzione disposta dall'articolo 7 del Dlgs 504/1992 per le attività assistenziali, didattiche ecc. si riferisce alle sole attività non commerciali</p>
<p>Articolo 41 Entrata in vigore</p>	<p>Il DI 223/2006 è entrato in vigore il 4 luglio 2006</p>